



NURSIND

Segreteria Territoriale Salerno



Salerno Nursind



Nursind Salerno

Salerno, lì 24/05/2025

Prot. N. 077/STN / 2025

Egr. Direttore Generale ASL Salerno
Egr. Direttore Amministrativo ASL Salerno
Egr. Direttore Gestione del Personale ASL Salerno
protocollogenerale@pec.aslsalerno.it

Alla RSU ASL Salerno
fd.ferrara@aslsalerno.it

Oggetto: mancato pagamento lavoro straordinario ASL Salerno.

La scrivente segreteria ha avuto numerose sollecitazioni da parte dei lavoratori dell'ASL Salerno, per cui le ore di lavoro straordinario per il personale di comparto, eccedenti le 180 ore annue per l'anno 2024 contrattualmente previste, non siano state regolarmente pagate in quanto carenti delle relative motivazioni e/o autorizzazioni dirigenziali.

Vogliamo ricordare che con precedenti note 010/STN/2025 del 21/01/2025, 033/STN/2025 del 25/01/2025 e 038/STN/2025 del 07/03/2025, che qui s'intendono integralmente riportate, e pur condividendo in pieno le azioni poste in essere per fermare la deriva del ricorso al lavoro straordinario, finanche programmato, che sono a tutela e garanzia del lavoratore prestatore d'opera, corre l'obbligo ricordare che la prestazione effettuata in regime di lavoro straordinario sia stata effettuata su chiamata del coordinatore / referente ed autorizzata dal dirigente / responsabile di unità, cosa per la quale la stessa debba sempre e comunque essere pagata, anche in costanza dei controlli che la direzione strategica stia imponendo o abbia imposto.

Tanto deriva dal tenore di numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione che ha sancito tale diritto tra le altre, *ex pluribus*, con la **sentenza 17912/2024**, con la quale ha stabilito che una volta svolta la prestazione straordinaria, non è possibile far gravare sul lavoratore, in forza di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. art. 36 Cost. e art. 2126 del c.c., le conseguenze degli errori dell'amministrazione pubblica.

Concetto ribadito sostenendo che nel pubblico impiego il lavoro straordinario va pagato a fronte del consenso del datore di lavoro, anche se prestatore in maniera non formalmente corretta, cosa stabilita dalla Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 4984/2025**.

I giudici, infatti, sottolineano che l'eventuale violazione normativa relativa alla regolarità della richiesta o ai limiti di spesa pubblica "**si può tradurre in una responsabilità contabile di chi lo straordinario abbia consentito, ma non in un danno per il lavoratore che la sua prestazione abbia reso**".

Chiediamo quindi che con le spettanze del mese di giugno 2025, con formale comunicazione alle OO.SS. ed alla RSU da rendere entro 7 giorni dal ricevimento della presente, sia erogato ai lavoratori quanto loro dovuto per avere reso prestazioni in regime di lavoro straordinario, diversamente adiremo immediatamente, e senza nessun altro avviso, le vie legali al fine di tutelare gli interessi degli stessi in tutte le sedi competenti.

Cordiali saluti,

Il Segretario Territoriale

Biagio Tomasco

Il Segretario Amministrativo
Adriano Cirillo



(Firme autografe omesse ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 39/1993)

C.F. 94048360658 - Via Manzella, 11 cap 84127 - Salerno (SA) - tel./fax 089 - 2866824
Cell. 346 - 1073644 - E mail salerno@nursind.it PEC salerno@pec.nursind.it